



Ufficio Stampa

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. (+39) 0522 456390-456840 fax. (+39) 0522 456677
ufficio.stampa@municipio.re.it

Reggio Emilia, lunedì 4 dicembre 2017

Destinazione Turistica Emilia - Approvate modifiche allo Statuto

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato - con 19 voti favorevoli (Art.1 - Mdp, Pd) e 9 voti contrari (FI, Gruppo misto, Lista civica Magenta - Alleanza civica, Grande Reggio - Alleanza civica, M5S) - alcune modifiche allo Statuto della Destinazione Turistica Emilia, ente territoriale istituito dalla Regione Emilia-Romagna che unisce, in un'ottica di area vasta, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e i relativi ambiti provinciali per la realizzazione e la promozione di prodotti turistici.

Le modifiche riguardano gli articoli 9, 14 e 18, in merito a funzionamento dell'Assemblea, modalità di nomina del Direttore e Cabina di Regia.

L'articolo 9, relativo al funzionamento dell'Assemblea, viene riformulato al comma 4 e afferma che "Salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti".

In merito alle modalità di nomina del Direttore, al comma 2 dell'articolo 14, così come da modifiche approvate, si stabilisce che "Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari direttivi di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell'avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale ovvero direttiva richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei".

L'articolo 18, riformulato al comma 2, stabilisce infine che "La Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee guida della Giunta regionale, può essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 16 membri".